



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa, Oristano

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2023

Misure per la sostenibilità energetica degli istituti scolastici, degli immobili comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI! Con il presente disegno di legge si intendono favorire gli interventi finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica nonché le misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici. Nella fattispecie si vogliono incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici, di impianti solari termici e le iniziative di riqualificazione dell'illuminazione degli edifici pubblici attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED. In questo modo si vuole offrire agli enti locali un ulteriore strumento affinché gli edifici pubblici individuati nella presente legge raggiungano, entro il 2030, almeno la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Obiettivo che rimane come soglia minima a cui tendere ma si ritiene che la presente proposta di legge, unita alla normativa vigente, possa essere un valido sostegno per gli enti locali affinché, entro la data stabilita, la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici negli edifici pubblici sia più elevata rispetto a quanto richiesto.

In questo modo gli enti pubblici locali che rappresentano, anche ai sensi del principio di sussidiarietà come stabilito dall'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea e dall'art. 118 della Costituzione Italiana, il livello essenziale e più vicino nel rapporto fra Stato e cittadini, diventano protagonisti del processo di transizione energetica agendo su tre elementi:

1. diminuzione dell'emissione di CO₂ e contrasto del cambiamento climatico secondo quanto stabilito dall'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 sottoscritta a livello globale dall'Assem-

blea generale dell'ONU il 25 settembre 2015;

2. riduzione delle spese di gestione degli edifici pubblici nell'ottica del risparmio della finanza pubblica;

3. diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nella prospettiva dell'autosufficienza energetica come richiesto dal piano RePower dell'Unione Europea, dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia, nonché dall'Agenda 2030.

In riferimento al punto n. 1 è noto come, dal 1992, con il Summit della Terra tenutosi a Rio de Janeiro e dal 1997 con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto, gli Stati del pianeta abbiano intrapreso un difficile percorso per la riduzione dell'emissione di CO₂, per il contrasto al cambiamento climatico e per il contenimento della soglia di aumento della temperatura globale del pianeta entro almeno 1,5° C come stabilito dall'Accordo di Parigi sottoscritto il 22 ottobre del 2016.

Il percorso verso il contrasto ai cambiamenti climatici passa attraverso l'impiego di fonti rinnovabili che sono certamente sostenibili anche dal punto di vista economico. In questo quadro le politiche che si intendono portare avanti hanno un riflesso sulla finanza pubblica in quanto comportano una minore spesa, capace di sopperire al costo dell'investimento iniziale. Già nel medio periodo gli investimenti sulle energie rinnovabili riducono le spese di gestione degli edifici pubblici, nell'ottica del risparmio della finanza pubblica e della diminuzione della spesa corrente negli

enti locali, con conseguente possibile ricaduta anche sui trasferimenti statali verso detti enti.

La guerra tra la Russia e l'Ucraina, con le note conseguenze nei rapporti internazionali fra gli Stati, ha messo in luce la precarietà del sistema di rifornimento di materie prime energetiche degli Stati europei e del nostro Paese in particolare, la cui dipendenza dal gas proveniente dalla Russia nei primi 10 mesi del 2021 era del 39,68% secondo i dati forniti dal "Il Sole 24 ORE". La mutazione dei rapporti internazionali e le sanzioni verso la Russia erogate dall'Unione Europea, hanno imposto la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ridurre il ricorso ai combustibili fossili per la produzione di energia. In questo quadro l'Unione Europea ha implementato le misure volte a una prospettiva di autosufficienza energetica che l'Italia ha recepito - integrando quanto stabilito con il Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia del 21 gennaio 2020 - attraverso il piano RePower dell'Unione Europea del 8 maggio 2022 e il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale come da decreto ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022.

Da qui, dunque, l'importanza dell'attuale disegno di legge che mira a incidere nelle politiche energetiche, riducendo il consumo di combustibili fossili, incentivando l'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici e innescando un meccanismo virtuoso di risparmio della finanza pubblica; pertanto, in considerazione della particolare rilevanza della materia trattata si confida nell'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge interviene nella materia della finanza locale attraverso la concessione di agevolazioni rivolte agli enti locali con lo scopo di stimolare la realizzazione di interventi per l'autoproduzione di energia elettrica e misure per il risparmio energetico negli edifici pubblici.

Si intende sostenere il processo di transizione energetica con la tendenza a raggiungere per tutti gli edifici pubblici la quota di copertura da fonti rinnovabili di consumi energetici come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

2. In tal modo la finalità della presente legge è contribuire alla diminuzione dell'emissione di CO₂ e al contrasto del cambiamento climatico, ridurre le spese di gestione degli edifici pubblici nell'ottica del risparmio della finanza pubblica, favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico nell'ottica dell'autosufficienza energetica come richiesto dal piano RePower dell'Unione Europea, dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, dal Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia, nonché dall'Agenda 2030.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli edifici pubblici di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, di seguito denominati enti locali, comprese le strutture momentaneamente non utilizzate o oggetto di cambio di destinazione d'uso purché in possesso dei requisiti di sicurezza strutturale.

2. L'intervento viene rivolto in via prioritaria, e secondo il seguente ordine, agli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo, alle strutture del sistema integrato zero sei anni, alle ludoteche, ai centri di aggregazione sociale, alle biblioteche, alle case comunali e alle strutture delle amministrazioni provinciali, alle palestre, alle strutture sportive e ricreative.

3. Gli edifici di cui al primo comma del presente articolo che usufruiscono delle agevolazioni della presente legge non possono essere venduti né alienati per un periodo di almeno 15 anni.

Art. 3

(Definizioni)

1. Al fine della presente legge si intendono:

a) Impianto fotovoltaico: impianto elettrico che produce energia da una fonte rinnovabile e inesauribile come quella solare.

b) Impianto solare termico: sistema che sfruttando i raggi solari trasforma l'energia solare in energia termica senza produrre emissioni dannose.

c) Pannello solare ibrido: tecnologia di ultima

generazione che incorpora le funzioni di cui alle lettere a e b del presente comma.

d) Sistemi di accumulo a batteria solare: batterie in grado di immagazzinare l'energia elettrica, non immediatamente consumata, prodotta dai pannelli fotovoltaici per renderla disponibile al bisogno, nelle ore notturne o nei momenti di scarsa irradiazione solare.

e) Risparmio energetico: riduzione dei consumi di energia elettrica finalizzato alla riduzione dei costi energetici e alla promozione dell'efficienza energetica con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e promuovere una maggiore sostenibilità energetica.

f) Efficientamento energetico: utilizzo ottimale delle fonti energetiche riducendo al minimo gli sprechi e le perdite di energia consentendo un risparmio energetico e una riduzione dei costi di esercizio.

g) Comunità energetiche: soggetto giuridico autonomo tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che si dotano di infrastrutture per la produzione, lo scambio e il consumo di energia da fonti rinnovabili su scala locale.

h) Autoproduzione di energia elettrica: produzione autonoma di energia elettrica destinata principalmente all'autoconsumo.

i) Edificio pubblico: immobile destinato a finalità di carattere pubblico. Per edifici pubblici, nella presente legge, si intendono le scuole, le case comunali, le sedi delle amministrazioni provinciali, le biblioteche, i centri di aggregazione sociale, le ludoteche e qualsiasi edificio di proprietà delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane.

Art. 4

(Misura prevista)

1. Gli enti locali installano negli edifici di cui all'art. 2, comma 2 impianti fotovoltaici, corredati anche da sistemi di accumulo a batteria solare, e impianti solari termici su tutta l'area della copertura e sulle facciate, nonché possono realizzare pensiline mobili con copertura attraverso pannelli fotovoltaici nelle aree di pertinenza ai sensi della normativa vigente.
2. Gli impianti solari fotovoltaici e gli impianti solari termici posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere integrati e implementati ai fini di un aumento della capacità di produzione.
3. Gli enti locali possono integrare o sostituire gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con misure finalizzate al risparmio energetico consistenti in iniziative di riqualificazione dell'illuminazione degli edifici pubblici attraverso la sostituzione degli impianti con nuove tecnologie LED.
4. Le strutture momentaneamente non utilizzate o oggetto di cambio di destinazione d'uso sono escluse dagli interventi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5

(Agevolazioni in materia di finanza locale)

1. Al fine di favorire gli investimenti degli enti locali secondo quanto stabilito dall'art. 4 della presente legge, per gli anni 2023-2030 i medesimi enti possono assumere nuovi mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato assicura il pagamento del tasso di interesse stabilito al momento della contrazione del mutuo

(mutuo a tasso fisso).

Art. 6

(Comunità energetiche)

1. Gli enti locali che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 5 della presente legge diventano promotori, nei territori di propria competenza, della costituzione di comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 2023 mediante una rimodulazione delle risorse già stanziata nella legge di bilancio per il 2023 e mediante gli stanziamenti del PNRR destinati alla sostenibilità e all'efficienza energetica.

a) per gli anni 2024-2030 mediante le risorse reperibili dall'art. 1 commi 634-652 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106 e dall'art. 1 comma 64 lettera a) della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il

quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.